

Spettabili
Ministero della Salute
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Regioni Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Friuli Venezia-Giulia,
Abruzzo, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria, Piemonte
Province Autonome di Trento e di Bolzano
tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*
nonché p.c.
le altre Regioni evocate in giudizio

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE
PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE (COME
DISPOSTO DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE III-QUATER
DEL T.A.R. LAZIO - ROMA IN DATA 8 GIUGNO 2023 N. 2889) NELL'AMBITO DEL
RICORSO (CON MOTIVI AGGIUNTI) NRG 13351/2022 PENDENTE INNANZI AL
T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE III-QUATER

* * *

La Cook Italia s.r.l. (C.F. 07123400157), con sede in 20834 Nova Milanese MB, Via Galileo Galilei, 32, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Signora Renata Tagliabue (C.F. TGLRNT56L47F944H), rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Maria Beatrice Zammit, Maria Dominique Feola e Mariapaola Locco;

Premesso

- che con ricorso giurisdizionale notificato il 10 novembre 2022, e depositato il successivo 11 novembre 2022, ha impugnato il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, pubblicato in GURI il 15 settembre 2022, avente per oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”, nonché tutti gli atti e provvedimenti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, tra cui il Decreto del Ministro della Salute emanato il 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI il 26 ottobre 2022, avente per oggetto “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,*

2016, 2017 e 2018” e le intese ad esso propedeutiche;

- che, successivamente, ha proposto ulteriori ricorsi per motivi aggiunti avverso i provvedimenti regionali e provinciali aventi per oggetto le richieste di pagamento delle somme pretese a titolo di payback, e precisamente:

1) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Toscana** presentato il 26/12/2022, ha chiesto l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione – del Decreto della **Regione Toscana** - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale n. 24681 del 14 dicembre 2022, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015” (Doc. 2) e recante, in allegato (Doc. 3), gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 4.246.939,83 (quattromilioniduecentoquarantaseimilanovecentotrentanove//83) da versare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della determina medesima; nonché l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

2) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Piemonte** presentato il 27/12/2022, ha chiesto l'annullamento – della Determina della **Regione Piemonte** - Assessorato Sanità e Welfare n. 2426 del 14 dicembre 2022, pubblicata il 15 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” (Doc. 2) recante, all'allegato 1 (Doc. 3), gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente alla Regione ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 1.462.361,03 (unmilionequattrocentosessantaduemilatrecentosessantuno/03), da versare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della determina medesima; nonché l'annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

3). Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Marche** presentato il 30/12/2022, ha chiesto l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione – del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della **Regione Marche** n. 52 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento

del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (doc 2), unitamente al Documento istruttorio e all'allegato A ad esso acclusi (doc 3), da cui risulta a carico della ricorrente la somma complessiva di Euro 574.621,44 (cinquecentosettantaquattromilaseicentoventuno/44) da versare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo; nonché l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

4) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Emilia Romagna** presentato il 30/12/2022, ha chiesto l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione – della Determinazione dirigenziale della **Regione Emilia Romagna** n. 24300 del 12 dicembre 2022 "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125" (Doc. 2), pubblicata il 13 dicembre 2022 e comunicata via pec in pari data alla ricorrente con nota 1226260.U (Doc. 3), avente per oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018” e recante, all'Allegato 1 (Doc. 4), gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 2.841.178,32 (duemilioniottocentoquarantunomilacentosettantotto/32), da versare “entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2023”; nonché l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

5) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Veneto** presentato il 30/12/2022, ha chiesto l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione – del Decreto della **Regione Veneto** – Giunta Regionale - Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato il successivo 14 dicembre 2022 (Doc. 2), avente ad oggetto: “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018,

certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e recante, all'Allegato A (Doc. 3), gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 2.241.090,20 (duemilioniduecentoquarantuno//20), da versare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo; nonché l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

6) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Autonoma della Sardegna** presentato il 27/2/2023, ha chiesto l'annullamento della Determina della **Regione Autonoma della Sardegna** – Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale – Direzione Generale della Sanità n. 1356 del 28 novembre 2022 (Doc. 2), pubblicata il 29 novembre 2022 e comunicata via pec alla ricorrente con nota prot. 27077 dello stesso 29.11.2022 (Doc. 3), avente per oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta del Direttore generale della sanità Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e recante, all'Allegato A (Doc. 4), gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 936.179,15 (novecentotrentaseimilacentosettantanove/15), da versare entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della determina medesima; nonché l'annullamento di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

7) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Abruzzo** presentato il 27/2/2023, ha chiesto l'annullamento della Determinazione n. Dpf/121 assunta dalla **Regione Abruzzo** il 13/12/2022, pubblicata in pari data, avente ad oggetto: “D.M. 6 Luglio 2022. Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni

2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc 2) e recante, all'Allegato A (Doc 3), gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente alla Regione ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 722.725,09 (settecentoventiduemilasettecentoventicinque/09) nonché l'annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

8) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Liguria** presentato il 3/3/2023, ha chiesto l'annullamento del Decreto della **Regione Liguria** – Giunta Regionale n. 7967 del 14 dicembre 2022, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” (Doc 2) e recante, all'Allegato 1, gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente alla Regione ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di Euro 457.778,42 (quattrocentocinquantasettemilasettecentosettantotto/42), da versare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della determina medesima; nonché l'annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

9) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Molise** presentato il 3/3/2023, ha chiesto l'annullamento del Decreto N. 40 del 15/12/2022 della Direzione generale per la salute, Commissario ad Acta (per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021) della **Regione Molise** avente ad oggetto “RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DL 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DALL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PROVVEDIMENTI” (Doc 2) e del “documento istruttorio” ad esso accluso, con i relativi allegati (Doc 3), in cui sono riportate le somme asseritamente dovute dalla ricorrente alla Regione a titolo di ripiano per gli anni 2015-2016-2017-2018 per una somma complessiva (che parrebbe essere) di circa Euro 63.000,00 (sessantatremila/00), da versare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della determina medesima; nonché l'annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

10) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Siciliana** presentato il 3/3/2023, ha chiesto l'annullamento – del Decreto dell'Assessore della Salute della **Regione Siciliana** n. 1247 del 13.12.2022, avente per oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli

anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc 2) e degli Allegati A, B, C et D ad esso acclusi (Doc 3), dai quali risultano gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente alla Regione ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di Euro 162.970,46 (centosessantaduemilanovecentosettanta/46); nonché l'annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

11) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Provincia Autonoma di Trento** presentato il 3/3/2023, ha chiesto l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione – della determinazione dirigenziale della **Provincia Autonoma di Trento** -Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 2022- D337-00238 assunta in data 14 dicembre 2022 (Doc. 2), pubblicata in pari data, avente ad oggetto: “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e recante, all'Allegato A (Doc. 3), gli importi asseritamente dovuti dalla ricorrente ai fini del ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per una somma complessiva di € 342.281,25 (trecentoquarantaduemiladuecentottantuno/25) da versare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento entro trenta giorni dalla pubblicazione della determina medesima; nonché l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

12) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Valle d'Aosta** presentato il 3/3/2023, ha chiesto l'annullamento del provvedimento dirigenziale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, dipartimento sanità e salute della **Regione Autonoma Valle d'Aosta** n. 8049 del 14 dicembre 2022 (Doc 2), avente per oggetto la “definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dell'Allegato 1 ad esso accluso, da cui risulta l'importo dovuto dalla ricorrente ai fini del ripiano per una somma complessiva di € 20.972,04 (ventimilanovecentosettantadue/04), da versare entro trenta giorni dalla pubblicazione della determina medesima; nonché l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

13) Con ricorso per motivi aggiunti contro la **Regione Puglia** presentato il 3/3/2023, ha chiesto l'annullamento della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della **Regione Puglia** n. 1 dell'8 febbraio 2023, recante ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” (Doc 2) e dei relativi allegati, comunicata via pec il 10 febbraio 2023, emanata a rettifica e in sostituzione della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 recante ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (Doc 3), comunicata via pec alla Società il successivo 15 dicembre 2022, portante all'allegato A (Doc 4), gli importi complessivamente dovuti dalla ricorrente alla Regione, a titolo di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per un totale di € 1.345.526,63 (unmilione trecento quarantacinquemilacinquecentoventise/63) così rettificato l'importo inizialmente comunicato di € 1.368.149,38, da versare entro il 30 aprile 2023; nonché l'annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti e dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo;

preMESSo altresi

- Che, con ordinanza presidenziale 8 giugno 2023 n. 2889, il TAR Lazio – Sezione III quater ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso relativo ai ricorsi di cui

trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

- Che, per quanto concerne le modalità di pubblicazione, il TAR ha disposto che *“la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:*

1) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome di parte ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimare;

3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;

4) l’indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- le Amministrazioni resistenti hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale

- previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un’apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull’home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l’integrazione dell’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);”

Tutto ciò premesso,

la scrivente Cook Italia s.r.l., come sopra rappresentata e difesa, in esecuzione dell'ordinanza presidenziale di cui in premessa

chiede

che le Autorità indicate in epigrafe, ciascuna per la parte di propria competenza:

(i) provvedano a pubblicare sul proprio sito web l'avviso relativo al ricorso e ai motivi aggiunti sopra indicati (di cui si allega copia nativa digitale), seguendo le modalità e istruzioni precisate dall'ordinanza medesima e sopra riportate;

(ii) rilascino all'odierna esponente attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

Ai fini degli adempimenti di cui sopra, si allegano alla presente istanza il ricorso introduttivo e i (15) motivi aggiunti citati in premessa, nonché l'ordinanza del Presidente della Sezione III quater in data 8 giugno 2023 n. 2889.

Milano- Roma, 28 giugno 2023

Avv. M. Beatrice Zammit

Avv. Mariapaola Locco

Avv. M. Dominique Feola